

STATUTO

FEDERAZIONE ITALIANA DRAGON BOAT

Approvato dall'Assemblea FIDB del 7 febbraio 2015

TITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 – Costituzione

La Federazione Italiana Dragon Boat, di seguito denominata F.I.D.B., è l'associazione di tutte le squadre di Dragon Boat italiano che organizza e disciplina questo sport e che lo conduce in linea con le indicazioni della International Dragon Boat Federation, ma soprattutto con i valori dello sport.

La F.I.D.B. garantisce che il dragon boat sia sfida, divertimento e passione per chiunque ed ovunque.

In Italia la FIDB è il DRAGON BOAT.

La F.I.D.B. è associazione senza scopo di lucro.

L'ordinamento federale è ispirato al principio di democrazia interna.

La F.I.D.B. persegue lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

La F.I.D.B. riconosce la International Dragon Boat Federation, membro dello SportAccord, quale l'unica autorità che disciplina ed organizza le attività di dragon boat a livello mondiale.

La F.I.D.B. è l'unica Organizzazione Sportiva che rappresenta l'Italia presso l'International Dragon Boat Federation (I.D.B.F.) e l'European Dragon Boat Federation (E.D.B.F.) e, di conseguenza, è l'unico rappresentante di tali Federazioni in Italia.

La F.I.D.B. è Federazione Sportiva Nazionale e svolge la sua attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. ed in conformità alle vigenti normative.

Art. 2 – Finalità

La F.I.D.B. crede che il Dragon Boat porti le persone a riconoscersi nei valori comuni ed esclusivi di questo sport. Il Dragon Boat è unico. Il Dragon Boat fa sì che l'individuo sia la forza della squadra stessa, esattamente come in una famiglia.

La FIDB vuole essere la casa di tutti gli appassionati di dragon boat.

Sono finalità della F.I.D.B.:

- a) l'incremento, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina nel territorio nazionale dello sport del Dragon Boat tra dilettanti, in tutte le sue forme e manifestazioni ed a questa propedeutica ivi compresa l'attuazione di programmi di formazione e aggiornamento degli Atleti, dei tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri;
- b) lo sviluppo, l'organizzazione e la disciplina dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale, nell'ambito delle direttive impartite dallo Sport Accord, C.O.N.I., dall'I.D.B.F. e dall'E.D.B.F..

Art. 3 – Normative Federali

L'attività della F.I.D.B. è disciplinata:

- a) dal presente Statuto emanato ai sensi dell'art.16 del Decreto Legislativo n.242 23/07/99 ed approvato dagli organi competenti;
- b) dal Regolamento Federale;
- c) dal Codice di Gara;
- d) dal Regolamento di Giustizia;
- e) dal Regolamento Federale di Lotta al Doping;
- f) Regolamento di Amministrazione e Contabilità
- g) dal Regolamento degli Ufficiali di gara;
- h) dalle normative di carattere generale emanate dal Consiglio Federale.

I Regolamenti federali, di cui al precedente comma, sono emanati dal Consiglio Federale.

Il Regolamento di Giustizia Federale ed il Regolamento Federale di Lotta al Doping devono essere sottoposti alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art.7 comma 5 lett. l) dello Statuto C.O.N.I. Sono quindi adottati quelli della Federazione Italiana Canoa Kayak.

Art. 4 – Sede

La F.I.D.B. ha sede in Roma ed ha durata illimitata. Il Consiglio Federale decide l'indirizzo in Roma della Sede Legale.

TITOLO II AFFILIATI E TESSERATI

Art. 5 - Affiliazioni di società, associazioni ed altri organismi sportivi

Sono affiliati alla F.I.D.B. le società, le associazioni e gli altri organismi sportivi di seguito denominati affiliati, non aventi scopo di lucro, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando alle gare previste dal calendario federale.

Gli affiliati devono essere retti da uno statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna, da approvarsi da parte della FIDB che procede al riconoscimento.

Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche dello Statuto.

Qualora si dovesse scegliere il modello della società di capitale, gli statuti di tali società dovranno prevedere espressamente, a pena di irricevibilità della relativa domanda di affiliazione o riaffiliazione, il totale reinvestimento degli utili nella Società per il perseguimento dell'attività sportiva.

Art. 6 - Doveri degli affiliati

Gli affiliati sono tenuti ad osservare lo Statuto e i regolamenti della F.I.D.B., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.

Sono tenuti, altresì, ad osservare i principi del dilettantismo.

Art. 7 - Diritti degli affiliati

Gli affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare alle gare di Campionati d'Italia, nazionali ed internazionali, regionali e interregionali bandite con l'approvazione della F.I.D.B., nonché a gare internazionali approvate dall'I.D.B.F. e dall'E.D.B.F., Campionati e Coppe continentali, Campionati del Mondo in conformità alle disposizioni federali;
- c) di organizzare manifestazioni di Dragon Boat in conformità alla normativa vigente;
- d) di usare il logo e la bandiera federale;
- e) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.D.B., dal C.O.N.I. e dal C.I.P.

Hanno diritto di voto nelle Assemblee Nazionali Ordinarie Elettive, Assemblee Nazionali Straordinarie, Assemblee Regionali Elettive e nelle Assemblee Regionali Straordinarie gli affiliati (di seguito "affiliati aventi diritto al voto"):

- a) che rivestano tale qualifica da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione di ciascuna Assemblea;
- b) che abbiano svolto attività sportiva continuativa tale da essere inseriti nella classifica generale delle Società, Coppa Renzo Matteucci almeno con punti 10 relativa all'anno sportivo precedente a quello in cui si svolge ciascuna Assemblea e che abbiano avuto nello stesso anno almeno 14 Atleti Tesserati.

L'anno sportivo di riferimento coincide con l'anno solare.

Art. 8 - Rinnovo dell'affiliazione

Gli affiliati dovranno provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Federale.

Art. 9 – Cessazione dell'affiliazione

Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.D.B. nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario del sodalizio o della sezione Dragon Boat;
- c) per inattività agonistica assoluta per il periodo di un anno sportivo federale, a meno che l'affiliato sia stato posto per tale anno in posizione di aspettativa, secondo le norme stabilite dal Regolamento Federale;
- d) per mancato rinnovo dell'affiliazione;
- e) per revoca dell'affiliazione, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.

In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.D.B. ed agli altri affiliati.

I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 2 e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali per l'inosservanza degli stessi. In ogni caso, non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre società, associazioni o organismi sportivi similari sino all'adempimento dei sopraindicati obblighi.

La cessazione di appartenenza alla F.I.D.B. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art. 10 – Fusione ed incorporazione

La fusione o l'incorporazione di due o più affiliati sono regolate dal Regolamento Federale.

Art. 11 – Tesserati

Sono tesserati della F.I.D.B.:

- a) gli atleti
- b) gli amatori
- c) le Donne Operate di Tumore al Seno BCS
- d) i tecnici;
- e) i dirigenti federali;
- f) i dirigenti sociali;
- g) i benemeriti e gli onorari;
- h) i componenti del Collegio degli Ufficiali di gara.
- i) i soci delle società, delle associazioni e degli altri organismi sportivi affiliati.

Gli atleti, i dirigenti sociali e i singoli soci degli affiliati entrano a far parte della F.I.D.B. all'atto del tesseramento nominativamente richiesto dai rispettivi affiliati di appartenenza, secondo le disposizioni federali, ed a seguito dell'intervenuta accettazione della relativa domanda di affiliazione o riaffiliazione.

I dirigenti federali entrano a far parte della F.I.D.B. all'atto della loro elezione o della loro nomina.

I componenti del Collegio degli Ufficiali di Gara ed i tecnici entrano a far parte della F.I.D.B. con l'inquadramento dei medesimi nei rispettivi ruoli federali.

Art. 12 – Tesserati onorari e benemeriti

Sono tesserati onorari coloro che, avendo acquisito alte benemeritenze verso lo sport del Dragon Boat, sono proclamati tali dal Consiglio Federale.

Sono tesserati benemeriti coloro che, avendo acquisito particolari benemeritenze nel campo del dragon boat, sono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.

Tra i tesserati, l'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può nominare un Presidente Onorario.

I tesserati onorari e benemeriti sono esonerati dal pagamento di ogni quota di iscrizione o tassa federale.

Art. 13 - Doveri dei tesserati

I tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della FIDB, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi conseguenti.

Gli Atleti Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FIDB, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo loro conferito.

Inoltre svolgono la loro attività nel rispetto della cultura e delle tradizioni dello sport del Dragon Boat e nel rispetto dell'ambiente. I tesserati aderiscono incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI

Art. 14 – Diritti dei tesserati

I tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività federale;
- b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali ed alla formazione degli Organi Federali;

Hanno diritto di voto, per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli atleti e dei tecnici che parteciperanno alle Assemblee Nazionali Ordinarie, alle Assemblee Nazionali straordinarie, alle Assemblee Regionali Elettive ed alle Assemblee Regionali Straordinarie:

- a) gli atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività presso affiliati aventi diritto al voto (di seguito "atleti aventi diritto al voto");
- b) i tecnici in attività in possesso di una qualifica tecnica riconosciuta dal Consiglio Federale regolarmente iscritti al rispettivo Albo Federale e tesserati presso affiliati aventi diritto al voto (di seguito "tecnici aventi diritto al voto").

Art. 15 – Tesseramento: durata e cessazione

Il tesseramento è valido per 1 anno solare e scade al 31 dicembre di ogni anno.

Il tesseramento cessa:

- a) per il verificarsi di uno dei casi previsti dall'articolo 9 dello Statuto. Le modalità per l'eventuale passaggio ad altro affiliato sono stabilite dal Regolamento Federale;
- b) per cessazione della carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) per decadenza dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.

Art. 16 - Rappresentanti Societari degli Atleti e Rappresentanti dei Tecnici

I Rappresentanti Societari degli Atleti e dei Tecnici sono coloro che, eletti in Assemblee degli affiliati aventi diritto a voto, appositamente convocate, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Nazionali Ordinarie Elettive, alle Assemblee Nazionali Straordinarie, alle Assemblee Regionali Elettive ed Assemblee Regionali Straordinarie;

Il Rappresentante Atleta è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato appositamente convocata alla quale hanno diritto di partecipare tutti gli Atleti aventi diritto al voto.

Il Rappresentante Tecnico è eletto dall'Assemblea, di ciascun affiliato, appositamente convocata alla quale hanno diritto di partecipare tutti i Tecnici aventi diritto al voto.

Se impossibilitati a partecipare sono sostituiti dai rispettivi supplenti da individuarsi nei primi dei non eletti delle Assemblee Societarie Atleti e Tecnici.

Restano in carica per l'intero quadriennio e possono essere sostituiti in qualsiasi momento da una nuova Assemblea Societaria di categoria.

La Società è tenuta a comunicare nel rinnovo dell'affiliazione il Rappresentante degli Atleti ed il Rappresentante dei Tecnici ed i relativi supplenti, fino ad un massimo di due per categoria.

Art. 17 – Sanzioni

Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dalle norme federali, sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e deliberazioni federali di cui all'art. 3.

Gli affiliati inoltre possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.

Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.

TITOLO III ORDINAMENTO

Capo I – Organizzazione federale

Art. 18 – Organi e Organismi della F.I.D.B.

Gli Organi federali si distinguono in:

A. ORGANI CENTRALI:

- 1) l'Assemblea Nazionale;
- 2) il Presidente della Federazione;
- 3) il Consiglio Federale;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;

B. ORGANI PERIFERICI:

- 1) l'Assemblea Regionale;
- 2) il Presidente Regionale;
- 3) il Consiglio del Comitato Regionale;
- 4) il Delegato Regionale;
- 5) il Delegato Provinciale.

C. ORGANI DI GIUSTIZIA:

- 1) il Procuratore Federale;
- 2) il Giudice Unico;
- 3) la Commissione di Giustizia e Disciplina;
- 4) la Commissione d'Appello;

D. ALTRI ORGANISMI:

- 1) il Direzione Arbitrale Dragon Boat;
- 2) La Commissione Tecnica Nazionale
- 3) La Commissione Atleti
- 4) La Commissione Nazionale Donne Operate di Tumore al Seno

Capo II – Organi Federali

Sez. I – Organi Centrali

Art. 19 – Assemblea Nazionale: composizione e convocazione

L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione. Essa può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Nazionale ordinaria può essere elettiva o non elettiva:

1) ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA

L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva è composta:

- a) dai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o da loro delegati, come specificato nell'art. 23 del presente Statuto;
- b) dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici degli affiliati aventi diritto al voto, eletti dalle rispettive assemblee societarie di categoria o da loro delegati, secondo quanto previsto all'art. 23 del presente Statuto;

L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva si riunisce entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi.

2. ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA NON ELETTIVA

L'Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva è composta:

- a) dai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o da loro delegati, come specificato nell'art. 23 del presente Statuto;
- b) dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici degli affiliati aventi diritto al voto, eletti dalle rispettive assemblee societarie di categoria o da loro delegati, secondo quanto previsto all'art. 23 del presente Statuto;

L'Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva si riunisce per l'approvazione del bilancio entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

3) ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

a) L'Assemblea Nazionale straordinaria ha la medesima composizione dell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva.

b) L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere indetta sia nelle ipotesi previste dal successivo art. 22, sia a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto al voto. Deve essere, altresì, convocata, quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei membri componenti il Consiglio Federale.

Sarà competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda, delle varie fattispecie nello stesso indicate.

Le Assemblee Nazionali Ordinaria Elettiva e Straordinaria sono indette dal Consiglio Federale che dovrà comunicare, a mezzo pubblicazione sul sito federale a tutti gli affiliati la data fissata almeno 45 giorni prima della data dell'effettuazione della stessa. Sarà inviata successivamente almeno 20 giorni prima della celebrazione della Assemblea la comunicazione relativa al luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione ed eventuali altre disposizioni ed informazioni congiuntamente all'elenco degli affiliati aventi diritto a voto e degli atleti e dei tecnici aventi diritto a voto.

Le Assemblee Ordinarie non Elettive sono convocate, per raccomandata e/o email e/o pubblicazione sul sito federale e affissione presso la sede federale, almeno 20 giorni prima della data di effettuazione della stessa.

Le Assemblee Nazionali sono dirette da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea, che provvede, altresì, ad eleggere un Ufficio di Presidenza secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

Funge da Segretario il Segretario Federale.

Art. 20 – Validità delle Assemblee Nazionali

Le Assemblee Nazionali elettive sia ordinarie che straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto al voto, presenti direttamente o per delega. In seconda convocazione, successiva di un'ora, è richiesta la presenza, diretta o per delega, di almeno 1/3 dei voti degli aventi diritto al voto.

Per le Assemblee Nazionali straordinarie convocate per deliberare sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento della F.I.D.B. è rispettivamente richiesta la presenza, diretta o per delega, di almeno i 1/3 degli aventi diritto al voto rappresentanti almeno il 50% dei voti.

Le Assemblee Nazionali ordinarie non elettive sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, successiva di un'ora, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei delegati intervenuti.

Art. 21 – Competenze dell'Assemblea Nazionale Ordinaria

1) L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva:

a) elegge, con votazioni separate e successive, entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi nel seguente ordine:

- il Presidente della Federazione;
- i componenti del Consiglio Federale;
- il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i componenti della Commissione Giustizia e Disciplina;
- i componenti della Commissione d'Appello;

b) discute ed approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sull'andamento contabile ed amministrativo;

c) discute ed approva gli indirizzi tecnico-organizzativi e finanziari della Federazione

d) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno;

2. L'Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva

a) discute ed approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sull'andamento contabile ed amministrativo;

b) discute ed approva gli indirizzi tecnico-organizzativi e finanziari della Federazione per l'esercizio dell'anno successivo;

c) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 22 – Competenze dell'Assemblea Nazionale straordinaria

L'Assemblea Nazionale straordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine del mandato quadriennale, il Presidente della Federazione ed i membri del Consiglio Federale decaduto, nonché, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti -secondo quanto previsto dal presente Statuto- i singoli componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Giustizia e Disciplina e della Commissione d'Appello;
- b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale, da sottoporsi per l'approvazione al C.O.N.I.;
- c) delibera sulle proposte dello scioglimento della F.I.D.B.;
- d) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria.

Art. 23 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale e diritto di voto

Alle Assemblee Nazionali Ordinarie e all'Assemblea Nazionale Straordinaria partecipano i Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o i loro delegati, i rappresentanti degli atleti aventi diritto a voto o loro delegati, i rappresentanti dei tecnici aventi diritto a voto o loro delegati.

Partecipano, senza diritto al voto: il Presidente della F.I.D.B., i membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, ed i Presidenti dei Comitati Regionali.

Possono assistere: l'organismo direttivo del Collegio degli Ufficiali di Gara, i membri degli Organi di Giustizia i tesserati onorari e benemeriti, i Presidenti o loro rappresentanti (purché componenti il Consiglio Direttivo) degli affiliati non aventi diritto al voto, nonché gli eventuali altri soggetti che il Consiglio Federale ritenesse opportuno invitare.

La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione già comminati dagli Organi di Giustizia ed a chiunque non sia in regola con le quote associative;

La partecipazione con diritto al voto è riconosciuta:

- a) attraverso i loro Presidenti, agli affiliati da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea stessa, che abbiano svolto attività sportiva tale da essere inseriti nella classifica generale delle Società elaborata in base ai criteri contenuti nell'allegato A al presente Statuto, relativa all'anno sportivo precedente quello di svolgimento dell'Assemblea di cui trattasi, con un punteggio di almeno 10 punti.
- b) ai rappresentanti degli atleti maggiorenni e tesserati presso gli affiliati aventi diritto a voto;
- c) ai rappresentanti dei tecnici (istruttori e/o allenatori) iscritti all'Albo federale e tesserati presso affiliati aventi diritto di voto.

Art. 24 - L'esercizio del diritto di voto nell'Assemblee Nazionali

1) ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Per ogni argomento inserito nell'Ordine del Giorno dei lavori assembleari e per l'elezione del Presidente della Federazione, dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Giustizia e Disciplina e della Commissione d'Appello, il diritto di voto è così attribuito:

- a) ai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati spettano 7 voti;
- b) ai Rappresentanti Atleti aventi diritto a voto spettano 2 voti;
- c) ai Rappresentanti Tecnici aventi diritto a voto spetta 1 voto;

Per l'elezione dei componenti il Consiglio Federale gli stessi saranno eletti dalle singole categorie di appartenenza dove ciascun avente diritto a voto ha diritto ad un solo voto.

Per le elezioni dei componenti degli Organi Federali gli aventi diritto a voto potranno esprimere una sola preferenza per ogni voto.

2) ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA NON ELETTIVA

I delegati degli affiliati eletti dalle Assemblee Regionali hanno diritto ad un voto.

Art. 25 - Deleghe

Nelle Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie è concessa la facoltà di deleghe. Sono ammesse massimo due deleghe per ogni avente diritto a voto.

Nelle Assemblee Regionali Ordinarie e Straordinarie è ammessa una sola delega con le medesime caratteristiche specificate nelle Assemblee Nazionali, a condizione che il numero degli affiliati aventi diritto a voto nell'ambito della Regione sia superiore a dieci.

Le modalità di delega sono disciplinate nel Regolamento Federale.

I Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto possono farsi rappresentare da un componente il Consiglio Direttivo purché regolarmente tesserato alla FIDB.

Art. 26 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio

La nomina, la composizione ed i relativi compiti sono disciplinati dal Regolamento Federale.

Non vi possono far parte i componenti il Consiglio Federale ed i candidati alle cariche federali, sia per Assemblee Nazionali che Regionali sia Elettive che non Elettive.

Nei casi previsti dallo Statuto di Assemblee Nazionali convocate per la costituzione di organi decaduti la nomina della Commissione Verifica Poteri spetta di volta in volta all'organo competente alla convocazione dell'Assemblea stessa.

Le disposizioni di cui sopra si applicano in via analogica anche in caso di Assemblee Regionali

Art. 27 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

Salvo quanto previsto per le proposte di modifica allo Statuto e di scioglimento della F.I.D.B. e per l'elezione del Presidente Federale, l'Assemblea Nazionale ordinaria, sia elettiva che non elettiva, e straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi.

Le votazioni si svolgono per appello nominale, per alzata di mano e controprova o a scheda segreta, se richiesto da almeno 1/3 dei voti legittimati. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione a scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale (composta dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice-Presidente, dal Segretario della F.I.C.K., o da chi ne fa le veci, e da almeno quattro scrutatori), che può essere eletto anche per acclamazione.

Art. 28 – Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto.

Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.

Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.

Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su richiesta degli affiliati che per propria iniziativa, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.

E' comunque fatta salva la possibilità di discutere e deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto emerse nel corso delle Assemblee Nazionali Straordinarie, purché nel rispetto di quanto stabilito dal successivo comma.

Per la validità dell'Assemblea Nazionale Straordinaria indetta per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto è richiesta la presenza, diretta o per delega, prevista dal precedente art.20. Le modifiche sono approvate con la maggioranza dei 2/3 dei voti legittimati presenti o rappresentati in Assemblea.

Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte degli organi competenti.

Art. 29 – Proposta di scioglimento della F.I.D.B.

Per deliberare lo scioglimento della FIDB si applica quanto disposto dall'art. 21 del Codice Civile con una votazione che preveda la maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ dei voti legittimati.

Art. 30 – Il Presidente della Federazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.D.B. e, unitamente al Consiglio Federale, è responsabile nei confronti dell'Assemblea Nazionale e degli Organismi Sportivi Nazionali ed Internazionali del funzionamento della Federazione.

Convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali.

Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Nei casi di estrema urgenza, può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizi alla F.I.D.B., con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.

In caso di decadenza del Consiglio Federale, con l'eccezione delle ipotesi previste dagli artt. 35, comma 4, e 36, comma 3, esercita l'ordinaria amministrazione congiuntamente allo stesso Consiglio

Federale decaduto. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente più anziano in carica o, in caso di parità, da quello più anziano di età. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice-Presidente più anziano subentrerà il secondo Vice-Presidente.

In caso di impedimento definitivo, il Vice-Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.D.B. è tenuto a convocare, entro sessanta giorni, l'Assemblea Nazionale straordinaria, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, per il rinnovo delle cariche.

Il Presidente della F.I.D.B. può concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

Art. 31 – Elezione del Presidente

Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva e, nei casi previsti, da quella straordinaria, previo rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del presente Statuto e delle procedure riportate ai commi successivi. Prima di dare inizio alla votazione, la Commissione Verifica Poteri deve comunicare il numero dei voti presenti, al fine di constatare se risulti superiore al quorum richiesto dal presente Statuto, per la valida costituzione dell'Assemblea in prima o in seconda convocazione;

Nel caso in cui risulti presente almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto a voto, per l'elezione del Presidente Federale sarà necessaria in prima votazione la maggioranza assoluta dei voti legittimati.

Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio fra i due aspiranti che abbiano conseguito il maggior numero di voti. Tra questi risulterà eletto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di suffragi.

La carica di Presidente Federale può essere ricoperta per due mandati consecutivi. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati ha avuto una durata inferiore a due anni ed un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie. L'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, per il Presidente uscente candidato, è confermata qualora raggiunga una maggioranza alla prima votazione non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso diverso si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi. Il computo dei mandati si effettua così come previsto dall'art.2 del D.L.vo 08/01/04 n.15 e dall'art. 36 bis punto 5 dello Statuto del CONI. Il computo dei mandati verrà conteggiato con decorrenza dal riconoscimento della Federazione Italiana Dragon Boat da parte del CONI

Art. 32 – Il Consiglio Federale: composizione

Il Consiglio Federale è composto:

a) dal Presidente Federale che lo presiede;

b) da 11 Consiglieri dei quali:

- n.7 componenti eletti dagli affiliati aventi diritto a voto;

- n.2 componenti, un uomo ed una donna, eletti dai rappresentanti degli atleti aventi diritto a voto;

- n.1 componente eletto dai rappresentanti dei tecnici aventi diritto a voto;

- n.1 in Rappresentanza delle Donne Operate di Tumore al Seno BCS, nella persona della Portavoce della Commissione ex art 56 del Presente Statuto secondo le procedure previste dagli articoli 23 e 24 del presente Statuto.

Art. 33 – Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno, in relazione alle materie di competenza;
- b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 6 dei suoi membri.

Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.

Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali.

Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti di persona o per delega almeno 6 componenti il Consiglio tra cui il Presidente o chi ne fa le veci.

E' ammessa la partecipazione via conference call con ogni mezzo utile offerto dalla tecnologia

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile.

Funge da Segretario il Segretario Federale.

Art. 34 – Competenze del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è l'organo di gestione e amministrazione della FIDB, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali.

In particolare:

- realizza i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- elegge al suo interno su proposta del Presidente due Vice Presidenti, dei quali uno vicario;
- amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
- delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il definitivo bilancio di esercizio, rimettendolo all'Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva per l'esame e la conseguente approvazione;
- emana i regolamenti federali e le successive modificazioni;
- vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- delibera, su proposta del Collegio degli Ufficiali di Gara, il regolamento arbitrale e le relative variazioni;
- ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente, verificando se nei casi sottoposti sussistevano gli elementi dell'estrema urgenza, tali da legittimare l'intervento;
- delibera sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle società, delle associazioni e degli altri organismi sportivi;
- delibera gli importi delle tasse di iscrizione alle gare e delle indennità da liquidare alle società, alle associazioni e agli altri organismi sportivi affiliati per gli equipaggi partecipanti;
- determina gli importi delle tasse dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di primo grado;
- stabilisce le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento alla Federazione;
- determina i fondi da devolvere ai Comitati Regionali per assolvere ai loro compiti,
- determina i fondi per l'organizzazione delle gare;
- designa i tesserati onorari e benemeriti da proporre all'Assemblea Nazionale;
- delibera, in sede definitiva, sui ricorsi contro il rifiuto del nulla osta per il trasferimento degli atleti tra società, associazioni o organismi sportivi appartenenti a Regioni diverse;
- compila l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvi i casi di cui all'art. 19, comma 4, del presente Statuto;
- esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali per l'elezione dei componenti dei Comitati Regionali;
- provvede alla nomina, su proposta del Consiglio del Comitato Regionale, del Delegato Provinciale e alla revoca in caso di mancato funzionamento del medesimo;
- provvede, nelle ipotesi previste dall'art. 45 del presente Statuto, alla nomina del Delegato Regionale ed alla sua revoca;

- provvede, in caso di gravi disfunzioni, allo scioglimento dei Consigli dei Comitati Regionali, nominando un Commissario straordinario;
- nomina, su proposta dell'organismo direttivo del Collegio degli Ufficiali di Gara, gli Ufficiali di Gara e può revocarli con atto motivato;
- nomina i tecnici (istruttori, allenatori, e maestri) per l'iscrizione nell'apposito albo;
- nomina, determinandone i compiti, e revoca eventuali Commissioni e Commissari;
- esercita il controllo di legittimità sull'elezione dei membri componenti il Organismo Direttivo del Collegio degli Ufficiali di gara eletti dalla loro assemblea;
- concede l'amnistia e l'indulto, prefissando i limiti del provvedimento;
- esamina, a norma dei regolamenti di gara, i programmi delle gare a carattere nazionale, vi apporta le modifiche ritenute opportune, li approva o nega l'approvazione quando non siano conformi ai regolamenti tecnici;
- compila il calendario delle gare nazionali ed interregionali, approva il calendario delle gare regionali e, in base a questo, delibera il calendario annuale generale, che definisce l'attività agonistica federale;
- decide sulla partecipazione di equipaggi italiani a gare all'estero e ai campionati continentali e mondiali;
- indice i Campionati d'Italia;
- disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;
- delibera l'eventuale attribuzione ai Comitati Regionali di autonomia organizzativa e gestionale e provvede al relativo organo di controllo;
- provvede, inoltre, a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto
- delega, con espressa deliberazione, il Presidente Federale per ogni incombenza non prevista dal presente articolo.

Art. 35 – Decadenza del Consiglio Federale

La cessazione dalla carica del Presidente, per decadenza o per altro motivo, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Federale.

In caso di dimissioni del Presidente, l'intero Consiglio resta in carica per l'ordinaria amministrazione unitamente al Presidente fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà essere convocata entro sessanta giorni dall'evento per il rinnovo delle cariche e che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, l'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata è tenuta, negli stessi termini, dal Vice-Presidente già incaricato della reggenza temporanea.

In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale straordinaria, da convocarsi nei termini di cui al comma 2.

Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

La decadenza del Consiglio Federale comporta in ogni caso la decadenza del Presidente Federale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, del presente Statuto.

Art. 36 – Integrazione del Consiglio Federale

In ogni caso di dimissioni dei Consiglieri, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti per le rispettive categorie.

Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile si dovrà procedere alla convocazione di un'Assemblea Nazionale straordinaria,.

In caso di vacanze, determinatesi per qualsiasi motivo non contemporaneamente nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei Consiglieri federali, si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente.

Al Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi nei termini di cui al comma 2 del precedente articolo.

Art. 37 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti e dura in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico, e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

I componenti effettivi e i supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva;

E' richiesta l'iscrizione all'albo dei revisori contabili (transitorio: non è richiesta fino al riconoscimento da parte del CONI come Disciplina Associata).

Alla elezione si procede con votazioni separate per il Presidente e per i Membri del Collegio. Per l'elezione dei componenti del collegio, in relazione al numero dei suffragi conseguiti, il primo ed il secondo assumono la carica di Revisori Effettivi; il terzo ed il quarto quella di Revisori Supplenti.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Un componente effettivo ed un supplente può essere nominato dal C.O.N.I. (transitorio: non è in vigore fino al riconoscimento da parte del CONI come Disciplina Associata).

Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato e presieduto dal suo Presidente.

Art. 38 – Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.D.B.;
- c) verificare -almeno ogni tre mesi- l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al bilancio preventivo e consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge.

Il Collegio deve riunirsi su convocazione del suo Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del loro Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della F.I.D.B., previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta adozione dei provvedimenti di competenza.

Il Presidente e i membri del Collegio, devono essere formalmente invitati dal Presidente Federale a partecipare a tutte le riunioni degli organi deliberanti della F.I.D.B..

Art. 39 – Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti questo viene integrato con un supplente e, così ricostituito, elegge il nuovo Presidente. Fino all'espletamento della suddetta integrazione fungerà da Presidente il membro effettivo più anziano di età.

Verificandosi vacanze, per qualsiasi motivo, tra i Revisori effettivi eletti dall'Assemblea Nazionale, si provvede all'integrazione dell'organo effettuando le sostituzioni con i membri supplenti eletti dall'Assemblea. Correlativamente vengono nominati supplenti i candidati non eletti, secondo l'ordine di graduatoria.

In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, qualora venga a mancare la metà più uno dei componenti in modo da compromettere la funzionalità dell'Organo, si provvederà, con le modalità e i termini di cui al comma 1, ad indire l'Assemblea Nazionale straordinaria per l'elezione del numero di componenti effettivi e supplenti cessati, da convocarsi entro 60 giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 giorni.

Sez. II – Organi Periferici

Art. 40 – Istituzione dei Comitati Regionali

In ogni Regione nella quale abbiano sede almeno 5 affiliati aventi diritto al voto, il Consiglio Federale istituisce un Comitato Regionale, retto da un Consiglio composto da un Presidente e da un numero di Consiglieri da 6 ad 8, di cui 1 in rappresentanza degli atleti ed 1 in rappresentanza dei tecnici eletti dall'Assemblea Regionale con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva.

I Consiglieri, su proposta del Presidente, eleggono tra loro due Vice-Presidenti e un Segretario.
Il Consiglio dura in carica quattro anni e decade in ogni caso alla scadenza del quadriennio olimpico.
Nella Province di Trento e Bolzano sono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi periferici di livello regionale.
Nella delibera d'istituzione del Comitato, il Consiglio Federale fissa la data della prima riunione dell'Assemblea Regionale, per le cui modalità di convocazione si fa rinvio alle norme stabilite dal Consiglio Federale.

Art. 41 – L'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale può essere Ordinaria Elettiva, Ordinaria non Elettiva e Straordinaria.

L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva e Straordinaria è composta:

- a) dai Presidenti degli affiliati -con sede nel territorio della Regione- aventi diritto al voto o da loro delegati;
- b) dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto a voto tesserati presso affiliati aventi diritto a voto -con sede nel territorio della Regione- o da loro delegati.
- c) l'Assemblea è indetta -previa nomina della Commissione Verifica Poteri- dal Presidente del Comitato Regionale o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Federale, almeno 45 giorni prima della data stabilita, con allegato l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto e degli atleti e tecnici aventi diritto a voto. Sarà inviata successivamente, almeno venti giorni prima della celebrazione dell'Assemblea la comunicazione relativa al luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione, l'ordine del giorno ed eventuali altre disposizioni ed informazioni.
- d) L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva si svolge entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici.

L'Assemblea Regionale Ordinaria non elettiva si riunisce annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno ed è composta dai delegati degli affiliati aventi diritto a voto.

Per la convocazione, la costituzione, la direzione, la validità e la partecipazione all'Assemblea Regionale nonché per le modalità di deliberazione dell'Assemblea stessa valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale.

In ogni caso il Presidente ed i componenti del Consiglio del Comitato non possono rappresentare componenti dell'Assemblea Regionale né direttamente né per delega.

Art. 42 – Competenze dell'Assemblea Regionale

1) L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva:

- a) Definisce, prima dello svolgimento delle elezioni, il numero dei componenti il Consiglio Regionale;
- b) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale, di cui uno in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici tesserati presso gli affiliati della Regione, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva;
- c) approva il rendiconto annuale, relativo all'anno precedente quello di svolgimento dell'Assemblea stessa, della gestione del Comitato Regionale, predisposto dal Consiglio Regionale e presentato dal Presidente Regionale;
- d) discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività canoistica e sull'attività promozionale e giovanile dell'anno successivo
- e) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

2) L'Assemblea Regionale Ordinaria non elettiva:

- a) approva il rendiconto annuale, relativo all'anno precedente quello di svolgimento dell'Assemblea stessa, della gestione del Comitato Regionale, predisposto dal Consiglio Regionale e presentato dal Presidente Regionale;
- b) discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività canoistica e sull'attività promozionale e giovanile dell'anno successivo;
- c) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

3) L'Assemblea Regionale Straordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanza verificatasi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente del Comitato Regionale ed i membri del Consiglio Regionale decaduto, nonché, qualora non sia stato possibile procedere

all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti -secondo quanto previsto dal presente Statuto- i membri del Consiglio Regionale;

b) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Regionale Ordinaria.

Art. 43 – Il Presidente Regionale

Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità previste per l'elezione del Presidente della F.I.D.B., in quanto applicabili.

Rappresenta la F.I.D.B.. nel territorio di competenza ai soli fini sportivi.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio del Comitato Regionale almeno quattro volte nel corso dell'anno, e convoca l'Assemblea Regionale.

Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.D.B..

Art. 44 – Il Comitato Regionale

I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Regionale, ai sensi dell'art.42 del presente Statuto.

Il Consiglio del Comitato Regionale:

a) promuove, propaganda, disciplina l'attività canoistica nella Regione di competenza secondo le direttive del Consiglio Federale;

b) trasmette al Consiglio Federale per il prescritto controllo di legittimità le delibere dell'Assemblea Regionale relative alle elezioni del Consiglio stesso;

c) amministra i fondi assegnati dalla Federazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Federale;

d) sottopone all'Assemblea Regionale il rendiconto della gestione del Comitato;

e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;

f) cura e provvede alla formazione degli istruttori;

g) raccoglie le domande di nuovi affiliati, le istruisce, le inoltra con il proprio parere, espresso di concerto con il Rappresentante Provinciale, al Consiglio Federale;

h) cura che gli affiliati nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;

i) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;

j) organizza gare, approva e sorveglia quelle richieste da società, associazioni o organismi sportivi della Regione, secondo le eventuali disposizioni impartite dal Consiglio Federale.

Art. 45 – Il Delegato Regionale o di Area Interregionale

Nelle Regioni ove non abbiano sede almeno 5 affiliati con diritto a voto, il Consiglio Federale può nominare un Delegato Regionale con lo specifico mandato di addvenire alla costituzione del Comitato Regionale secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Il Consiglio Federale, nel nominare il Delegato, può affidargli la conduzione di un'Area Interregionale

L'incarico è annuale e può essere riconfermato.

Ogni anno il Delegato deve inviare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato, per consentire al Consiglio Federale stesso di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.

La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

Art. 46 – Il Delegato Provinciale

Il Consiglio Federale nelle province in cui ritenga opportuno, per assicurare la promozione e svolgimento delle attività federali, può nominare, su proposta del Consiglio del Comitato Regionale, un Delegato Provinciale, che dura in carica un anno e può essere riconfermato ed i cui compiti sono quelli di contribuire, di concerto con il competente Comitato Regionale, nell'ambito della sua Provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello

Statuto, operando in modo da favorire la costituzione ed affiliazione di nuove Associazioni, partecipando alla formulazione del parere così come previsto all'art. 44 lettera g) dello Statuto e dando assistenza ai già affiliati.

Sez. III – Organi di Giustizia

Art. 47 – Principi Informatori della Giustizia Federale

La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia Federale deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto, del C.O.N.I. e delle Leggi dello Stato.

Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti federali non tecnici, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, prima fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" sono garantiti con la istituzione di specifici organi di giustizia e di disciplina aventi competenze -sia in primo che in secondo grado- su tutto il territorio nazionale.

È sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di riconsiliazione del Giudice ovvero la possibilità di revisione del giudizio. Gli Organi di Giustizia godono di piena e completa autonomia; tutti i loro componenti restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza degli altri Organi Federali.

La riabilitazione deve essere disciplinata nel Regolamento di Giustizia Federale. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa dalla Commissione d'Appello quando siano decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante e di buona condotta.

Art. 48 – Il Procuratore Federale

Il Procuratore Federale ed il suo sostituto sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, durano in carica 1 anno e possono essere riconfermati.

A tale ufficio sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia federali.

In particolare, il Procuratore Federale, su denuncia degli interessati, tramite la Segreteria federale, o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, compie indagini preliminari a conclusione delle quali:

- a) formula il capo d'imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare, oppure
- b) provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione o per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.

Il Procuratore Federale, inoltre, può ricorrere alla Commissione Giustizia e Disciplina, avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico, e alla Commissione d'Appello, avverso le decisioni della Commissione Giustizia e Disciplina.

Art. 49 – Il Giudice Unico Sportivo

L'Ufficio del Giudice Unico Sportivo si compone di un Giudice Effettivo e di uno o più supplenti, secondo le disposizioni del Regolamento Federale.

Essi vengono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Il Giudice Unico, oltre ai compiti demandatigli dal Regolamento Federale, decide in prima istanza sui reclami ad esso proposti, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia Federale.

Art. 50 – La Commissione di Giustizia e Disciplina

La Commissione di Giustizia e Disciplina si compone di un Presidente e di due membri, eletti tutti dall'Assemblea Nazionale per un quadriennio olimpico, secondo le procedure previste dal vigente Statuto. Devono essere eletti, altresì, anche due Giudici supplenti, per durata pari a quella degli effettivi.

La Commissione giudica collegialmente, in secondo grado sugli appelli avverso le decisioni del Giudice Unico Sportivo, nonché in primo grado su quanto riservato alla sua cognizione dal Regolamento di Giustizia Federale, il quale dovrà, altresì, stabilire il funzionamento dell'Ufficio e le relative procedure da seguire.

Art. 51 – La Commissione d'Appello

La Commissione d'Appello si compone di un Presidente e di due membri, eletti tutti dall'Assemblea Nazionale per un quadriennio Olimpico, secondo le procedure dal vigente Statuto.

Devono essere eletti, altresì, due Giudici supplenti, per durata pari a quella degli effettivi.

La Commissione d'Appello giudica collegialmente in ultima istanza sugli appelli avverso le decisioni della Commissione di Giustizia e Disciplina, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia Federale, nonché assolve ad ogni altro compito riservato alla sua cognizione dal

Regolamento di Giustizia Federale stesso, il quale dovrà, altresì, stabilire il funzionamento dell'Ufficio e le relative procedure da seguire.

Art. 52 – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Le controversie che contrappongono la FIDB a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, Istituito presso il CONI, a condizione che siano esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazioni nell'ambito della Giustizia Federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrigazione di sanzioni inferiori a 120 giorni di squalifica, a 10.000,00 euro di multa e di quelle in materia di doping.

Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale ad un tentativo di conciliazione.

Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive, emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Restano escluse dalla competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra affiliati o tesserati per le quali siano stati attribuiti procedimenti arbitrali in ambito FIDB.

Sez. IV – Altri Organismi

Art. 53 – Il Collegio dei Giudici Arbitri FIDB

Il Collegio dei Giudici Arbitri è l'Organismo tecnico-arbitrale della FIDB che inquadra il settore arbitrale e ne disciplina l'attività attraverso il regolamento arbitrale.

Il Collegio dei Giudici Arbitri FIDB realizza le sue finalità attraverso i suoi Organi che sono:

- a) L'Assemblea degli Arbitri FIDB
- b) La Direzione Arbitrale Dragon Boat
- c) Il Presidente del Collegio
- d) I Fiduciari Arbitrali di Area

L'Assemblea, composta da tutti gli Arbitri iscritti all'Albo Federale, elegge il Presidente e la Direzione Arbitrale Dragon Boat secondo quanto previsto dal Regolamento Arbitrale.

La Direzione Arbitrale Dragon Boat, preposta all'inquadramento, preparazione e designazione dei Giudici Arbitri, è composta da un Presidente e quattro membri, designati con votazione dall'Assemblea del Collegio dei Giudici Arbitri composto da tutti i Giudici Arbitri Federali.

La Direzione Arbitrale Dragon Boat è disciplinata da un proprio regolamento deliberato dal Consiglio Federale e opera autonomamente in collaborazione con la Segreteria Federale nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti.

Art. 54 - La Commissione Tecnica Nazionale

L'attività tecnica della Federazione è regolata da un'apposita Commissione di nomina consiliare costituita da un Presidente e almeno due membri.

La Commissione sovrintende, sul piano tecnico, alle attività ed alle attrezzature della Federazione.

E' di competenza della Commissione:

- a) esaminare e proporre all'approvazione i calendari regionali, nazionali ed internazionali;
- b) proporre eventuali modifiche ai regolamenti tecnici, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Federale;
- c) controllare e punzonare le imbarcazioni di nuova costruzione ed effettuare controlli su imbarcazioni e pagaie;
- d) curare la formazione e l'aggiornamento degli allenatori;
- e) formulare pareri sull'efficienza dei campi di regata.

Art. 55 - La Commissione Nazionale Atleti

La Commissione Nazionale Atleti è istituita nel rispetto dell'art.5 del Regolamento della Commissione Atleti del CONI e ha la durata di un quadriennio olimpico. E' composta dai 2 Rappresentanti Atleti eletti in Consiglio Federale, tra i quali viene individuato il portavoce della Commissione, e da altri 3 membri eletti di anno in anno dagli Atleti della Nazionale in occasione dei Campionati Europei EDBF o dei Campionati Mondiali IDBF.

Gli eletti entrano in carica al 1° ottobre e restano in carica fino al 30 settembre dell'anno successivo.

La Commissione ha il compito:

- a) di contribuire alla diffusione dei valori che il Dragon Boat e la FIDB rappresentano, dei suoi aspetti culturali e delle sue tradizioni, del rispetto dei valori dello sport e olimpici.
- b) di formulare proposte, suggerimenti e pareri al Consiglio Federale al fine di adottare strategie e programmi per gli Atleti

Art. 56 – La Commissione Nazionale Breast Cancer Paddlers - Donne Operate di Cancro al Seno (CNBCP)

La Commissione Nazionale Breast Cancer Paddlers (CNBCP), composta dalle rappresentanti degli equipaggi di Donne Operate di Cancro al Seno, è istituita nel rispetto delle indicazioni della International Breast Cancer Paddlers Commission (IBCPC) e della International Dragon Boat Federation (IDBF).

Gli obiettivi della Commissione sono i seguenti:

- a) Sviluppare la comunicazione sui temi del miglioramento della qualità della vita per le donne operate di cancro al seno, attraverso la pratica del dragon boat come attività non agonistica che contribuisce a raggiungere un buon livello di equilibrio psico-fisico.
- b) Incoraggiare la formazione di equipaggi di Donne operate di cancro al seno sul territorio nazionale, favorendo il collegamento tra le società affiliate alla FIDB e le associazioni/strutture che supportano le donne operate di cancro al seno nelle varie realtà nazionali.
- c) Proporre al Consiglio Federale attività sportive non competitive per gli equipaggi di Donne operate di cancro al seno all'interno del calendario federale. L'organizzazione di tali attività dovrà ispirarsi ai criteri di inclusione e partecipazione, come espresso nell'atto costitutivo della Commissione Internazionale IBCPC
- d) Contattare le Federazioni Europee in occasione dei Campionati Europei, al fine di valutare l'inserimento di attività sportive non agonistiche per le squadre europee di donne operate di cancro al seno, qualora all'interno delle stesse Federazioni non esistesse una rappresentanza di tali squadre. In caso contrario, coordinarsi con l'organismo di rappresentanza delle squadre di Donne operate di cancro al seno del Paese europeo ospitante per lo stesso obiettivo.
- e) Fare da tramite tra le squadre affiliate e le istanze internazionali quali IDBF e IBCPC in merito alla partecipazione delle squadre italiane ai festival internazionali e ai campionati internazionali ai quali siano ammesse le squadre di Donne operate di cancro al seno, informando anche le squadre non affiliate in un'ottica di inclusione e comunicazione condivisa.
- f) Proporre ed organizzare Festival partecipativi riservati agli equipaggi di Donne operate di cancro al seno a carattere nazionale ed europeo, secondo i criteri già citati ed in accordo con la Commissione internazionale IBCPC.

La Commissione è rappresentata dal Presidente della Commissione e da n.2 a 4 Consiglieri.

La Presidente e i Consiglieri saranno eletti dalle Rappresentanti delle Squadre di Donne Operate di Cancro al Seno affiliate alla FIDB che fanno tutte parte della CNBCP con elezioni separate, che si terrà ogni quattro anni. Le elette restano in carica per l'intero quadriennio e sono rieleggibili. Al fine di garantire il pluralismo della rappresentanza nazionale, le rappresentanti IBCPC nominate all'esterno della FIDB, non sono candidabili e le elette in consiglio, con esclusione del Presidente, devono essere tutte espressione di club/equipaggi diversi. Essere una Donna Operata di Cancro al Seno è requisito inderogabile per la eleggibilità e per la rappresentanza all'interno della Commissione. Il

Presidente della Commissione o una sua delegata nell'ambito della Commissione stessa assume la carica di Consigliere Federale FIDB. La Commissione si doterà di un proprio regolamento interno sul modello di quello della IBCPC.

Capo III – Il Segretario Federale

Art. 57 – Funzioni del Segretario Federale

Il Segretario Federale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria medesima. Il Segretario Federale assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee Nazionali e del Consiglio Federale, redigendone i verbali.

Egli ha, altresì, la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e degli Organi Periferici.

In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.

TITOLO IV CARICHE FEDERALI

Art. 58 – Requisiti di eleggibilità

Oltre ai requisiti soggettivi richiesti per talune cariche da altre norme del presente Statuto, per l'eleggibilità a tutte le cariche federali è necessario il possesso dei seguenti requisiti soggettivi,

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) essere tesserati alla F.I.D.B. e maggiorenni;
- e) solo per la candidatura a rappresentante degli atleti o dei tecnici negli organi federali essere tesserati o essere stati tesserati alla F.I.D.B. per almeno 2 anni;
- f) per la candidatura a rappresentante dei tecnici è necessario, inoltre, essere in possesso della qualifica di allenatore.

E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti richiesti, comporta l'immediata decadenza dalle cariche.

Tutti i componenti degli Organi Centrali e Periferici sono rieleggibili nelle rispettive cariche.

Art. 59 – Presentazione delle candidature

Chi intenda concorrere a rivestire cariche:

- a) all'interno degli Organi Centrali e di Giustizia deve presentare la propria formale candidatura alla Segreteria Federale, quindici giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea Elettiva;
- b) all'interno degli Organi Periferici deve presentare la propria formale candidatura al Comitato Regionale di appartenenza, quindici giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea Elettiva;

Le modalità delle presentazioni di cui sopra sono previste dal Regolamento Federale.

Ogni interessato potrà presentare una sola candidatura per ogni Assemblea.

Art. 60 – Incompatibilità

La carica di componente degli Organi Centrali elettivi è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica.

La carica di Presidente Federale e di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica federale.

La carica di componente di un Organo giudicante è incompatibile con ogni altra carica sociale e federale elettiva e di nomina.

L'attività di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva.

In tali casi l'interessato dovrà optare per l'uno o per l'altro incarico federale elettivo – centrale e periferico – della stessa Federazione.

Art. 61 - Durata delle cariche

Le cariche federali assunte per elezione hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico.

TITOLO V PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 62 – Patrimonio

Il patrimonio della F.I.D.B. è costituito dai fondi di riserva, dai beni d'uso da ammortizzare o ammortizzati, dalle attrezzature, dagli investimenti e dagli immobili di proprietà.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento nonché tutte le somme che pervengano alla F.I.D.B.. senza specifica destinazione.

Art. 63 – Entrate

Alle spese occorrenti per il funzionamento della F.I.D.B. si provvede con le entrate derivanti:

- a) dai contributi del C.O.N.I. e di altri enti;
- b) dalle quote di affiliazione e tesseramento;
- c) dai proventi delle manifestazioni sportive;
- d) dalla gestione dei servizi;
- e) da donazioni a qualunque titolo erogate da privati, enti o società ed accettate con delibera dal Consiglio Federale;
- f) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo, sponsorizzazioni, tasse, multe e penalità.

Art. 64 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 65 – Gestione Finanziaria

Il bilancio della F.I.D.B. è unico e rappresenta la situazione patrimoniale ed il conto economico.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio Federale nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Questo è trasmesso al C.O.N.I. nel termine prefissato, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale in conformità alle disposizioni emanate dal C.O.N.I. stesso (comma transitorio in attesa del riconoscimento del CONI come Disciplina Associata).

Entro il 15 maggio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario dovrà essere trasmesso al C.O.N.I. il bilancio ufficiale, approvato dall'Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva e corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale nel rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive impartite dal C.O.N.I. (comma transitorio in attesa del riconoscimento del CONI come Disciplina Associata).

TITOLO VI NORME GENERALI

Art. 66 - Vincolo di giustizia

I provvedimenti adottati dagli Organi della FIDB hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati FIDB.

Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art.2 del DL 220/03 convertito in legge 17/10/03 n.280. Si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possano essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 806 e ss del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 67 – Termine di prescrizione

I termini di prescrizione sono definiti e disciplinati secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia Federale.

Art. 68 - Entrata in vigore

Le norme del presente Statuto divengono esecutive dal giorno successivo a quello dell'approvazione da parte dell'assemblea.

TITOLO VII NORME SPECIALI PER L'AFFILIAZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI GRUPPI SPORTIVI DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE

(ex art.6 comma 4 lettera b. legge 31 marzo 2000 n.78 e art 29 comma 1 Statuto CONI)

Art. 69 - affiliazione

I Gruppi Sportivi, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla Federazione, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno Statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga al presente Statuto Federale. I componenti degli Organi Direttivi dei Gruppi Sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative possono essere tesserati alla Federazione.

Art. 70 - atleti

La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.

Art. 71 - Tecnici ed accompagnatori

La partecipazione dei Tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza degli atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante ovvero quando l'attività sportiva sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

Art. 72 - collegamento e coordinamento

Un rappresentante del Comitato Sportivo Militare può essere designato dallo stesso organismo e partecipa alle sedute di Consiglio Federale, senza diritto di voto, allo scopo di assicurare un costante collegamento con i Gruppi Sportivi e di coordinare l'attività sportiva interforze.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE

Art. 73 - Norme transitorie

Con il riconoscimento da parte del CONI come Disciplina Associata:

- a) La Federazione Italiana Dragon Boat assumerà personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 18 Decreto Legislativo n.242 del 23/07/99
- b) Gli affiliati devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI o per delega di quest'ultimo dal Consiglio Federale della F.I.D.B.
- c) In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera n) dello Statuto C.O.N.I.

Art. 74 - delega al Presidente Federale

Si delega il Presidente Federale a sottoporre lo Statuto all'esame da parte dei competenti Organi del C.O.N.I e ad apporre le eventuali ulteriori modifiche in base ad eventuali rilievi per ottenere il riconoscimento del CONI come Disciplina Associata

Art. 73 – norma transitoria per l'entrata in vigore dell'art. 56

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore dello Statuto sarà convocata l'Assemblea della CNBCP, per riunirsi nei successivi 30 giorni con un preavviso di almeno 20 giorni, per l'elezione del Consiglio composto dal Presidente, da 2 Consiglieri Nazionali e, di diritto, dalle rappresentanti italiane della INCPC nel numero massimo di 2 che devono formalmente accettare la carica. Ogni Società CNBCP avrà diritto ad un voto.

Le candidature andranno presentate per la carica di Presidente e per la carica di consigliere con almeno 10 giorni di anticipo. Le votazioni saranno eseguite separatamente prima per il Presidente poi per il Consiglio.